Esempio Regolamento comunale

**Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile**

Richiamati:

* l’art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
* l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno1987 (RALOC);
* la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
* la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
* la Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len);
* la Legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
* il Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
* il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019;
* Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
* Il piano d’azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del XX xxxxx XXXX.

Il Consiglio Comunale di XXXX dispone:

# Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 - Obiettivo

1Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Autorità competenti

1La decisione di concessione dell’incentivo compete al Municipio.

2Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite delle Ordinanze di applicazione.

3Nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

4Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

5Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

6Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall’intimazione.

Art. 3 - Campi di applicazione

1Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l’attuazione di misure nei seguenti ambiti:

1. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
2. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
3. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
4. acquisto di elettricità ecologica certificata;
5. analisi energetiche su edifici esistenti;
6. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
7. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell’*Ordinanza Municipale per l’erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

Art. 4 – Finanziamento

1Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro. L’importo annuo complessivo per le misure di incentivazione è fissato ad un massimo di fr. XXX’XXX.-- e ripartito come segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codifica** | **Ambiti incentivati** | **Importo massimo** |
| XXX | interventi di risanamento energetico su edifici esistenti | fr. XX’XXX.-- |
| XXX | nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico; | fr. XX’XXX.-- |
| XXX | impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile; | fr. XX’XXX.-- |
| XXX | analisi energetiche su edifici esistenti; | fr. XX’XXX.-- |
| XXX | analisi energetiche in ambito industriale e commerciale; | fr. XX’XXX.-- |
| XXX | soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile; | fr. XX’XXX.-- |
| XXX | altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale | fr. XX’XXX.-- |
| Totale | | fr. XX’XXX.-- |

2Tale importo corrisponde ad una quota del Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) pari al XX%.

3L’erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d’attesa ed evase l’anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

# Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

1La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell’“*Ordinanza municipale per l’erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*”.

2A complemento delle informazioni ricevute, l’autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all’oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

3La priorità per l’analisi e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 - Condizioni di incentivazione

1Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell’autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 13.

2Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

3Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

4Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell’ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

5Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

6Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

7L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l’importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fanno altresì eccezione gli artt. 15 e 16, per i quali l’autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurne l’importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all’incentivo calcolato.

# Capitolo terzo

Incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell’ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

2L’incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell’ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 8 – Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico.

2L’incentivo è concesso unicamente per l’edificazione di nuovi edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell’ambito di Nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

2L’incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell’ambito della sostituzione delle pompe di calore.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

Art. 10 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

2Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l’incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

4L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a legna in pezzi, si situa tra un importo minimo di fr. X'XXX.-- e un importo massimo di fr. X'XXX.-- per impianto. Per la definizione dell’incentivo nell’ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.

Art. 11 – Installazione di impianti fotovoltaici

1Possono beneficiare dell’incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

2L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

2L’importo concesso per impianto, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. X'XXX.-- e un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 13 – Installazione impianti solari termici

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

2L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un edificio esistente ad una rete di teleriscaldamento.

2L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 15 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che fanno allestire un’etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza “Bussola Energia”, una consulenza “Calore Rinnovabille” o per l’ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L’incentivo per l’allestimento di un’etichetta energetica CECE non è cumulabile con l’incentivo per l’allestimento di un rapporto CECE Plus.

2Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

3L’incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

4L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. XXX.--.

Art. 16 – Processi industriali, commercio e servizi

1Possono beneficiare dell’incentivo grandi consumatori e piccole-medie imprese, con sede legale nel Comune, che realizzano studi di analisi energetica, che aderiscono a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un’analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO2 o che beneficiano delle prestazioni fornite da energo o Reffnet.ch.

2L’incentivo è concesso unicamente per grandi consumatori e piccole-medie imprese che beneficiano degli incentivi cantonali.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. XXXX.--.

Art. 17 - Acquisto di elettricità ecologica certificata

1Possono beneficiare dell’incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune che annualmente acquistano almeno X'XXX kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).

2L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. XX.-- e un importo massimo di fr. XXX.-- per economia domestica all’anno.

Art. 18 – Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

1Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.

2L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del costo (IVA inclusa) dell’apparecchio o dell’elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di fr. XXX.-- per economia domestica.

# Capitolo quarto

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 19 – Trasporto pubblico (privati)

1Hanno diritto all’incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

2L’incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

* Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
* Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

3Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

4L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

* Tra il XX% e il XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 18 anni compiuti;
* Tra il XX% e il XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti;
* Tra il XX% e il XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. XXX.-- per anno civile;
* Tra il XX% e il XX% del prezzo d’acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di fr. XXX.-- per anno civile per richiedente.

5Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l’incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

6L’incentivo comunale è computato sull’importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall’istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 20 – Trasporto pubblico (aziende)

1Hanno diritto ad un incentivo per la promozione del trasporto collettivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l’acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

2L’incentivo è concesso unicamente per l’acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

3Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

4L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% dell’incentivo concesso dall’azienda, ritenuto un massimo di fr. XXX.--/anno per dipendente.

5Per gli abbonamenti di 1a classe l’incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

Art. 21 – Biciclette elettriche

1Possono beneficiare dell’incentivo per le biciclette elettriche:

* i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
* le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

2L’incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

* la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
* il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
* sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
* al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l’acquisto a titolo personale.

3L’importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. XXX.--, per le biciclette elettriche secondo l’art. 18 lett. a e lett. b dell’Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

4Il diritto all’incentivo comunale è limitato a:

* 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
* 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.

5Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall’acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all’infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l’incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

* vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell’incentivo;
* vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell’incentivo;
* vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell’incentivo.

Art. 22 – Autoveicoli o motoveicoli elettrici

1Possono beneficiare dell’incentivo comunale:

* le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune;
* le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale

2L’incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

* il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
* il veicolo elettrico deve essere nuovo ed essere acquistato tramite un rivenditore ubicato in Canton Ticino;
* il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Canton Ticino

3Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida;

4Sono esclusi motoveicoli, quadricicli o tricicli aventi velocità massima per la loro costruzione inferiore a 45 km/h.

5L’incentivo concesso, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa nei seguenti intervalli per categoria di veicolo:

* tra il XX% e il XX% del prezzo di acquisto dell’automobile elettrica (IVA inclusa) ritenuto un massimo di fr. X’XXX.--.
* tra il XX% e il XX% del prezzo di acquisto del motoveicolo (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di fr. X’XXX.--.

6Ogni beneficiario ha diritto ad un unico contributo per l’acquisto di un veicolo nuovo, una volta ogni 3 anni

7Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall’acquisto, in caso contrario o per cambiamento di domicilio all’infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l’incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

* vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell’incentivo;
* vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell’incentivo;
* vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell’incentivo.

Art. 23 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

1Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per la ricarica di veicoli elettrici secondo il Modo 3 o Modo 4 della normativa IEC 61851-1. Possono beneficiare dell’incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

2L’importo forfettario per stazione, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa tra fr. XXX.-- e fr. XXX.--.

# Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 24 - Riscossione indebita

1Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

2Ogni abuso rilevato nell’ambito dell’assegnazione dell’incentivo determina, oltre all’immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l’azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 25 - Diritto di compensazione

1Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 26 - Entrata in vigore

1A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente Il Segretario

XXXXX XXXXX